CAMERA DEI DEPUTATI N. 1142

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARGANI, SCOTTI VINCENZO, NICOTRA, VAIRO

Presentata il 22 luglio 1987

Nuove norme sulla responsabilità del magistrato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La costruzione di una ipotesi di responsabilità civile del giudice che superi le strettoie della casistica prevista dall'articolo 55 del codice di procedura civile, deve rispettare:

a) il principio di indipendenza del giudice di sindacabilità solo giurisdizionale dei suoi provvedimenti;

b) il principio di responsabilità anche diretta degli atti compiuti in violazione di diritti, ritenuto dalla Corte costituzionale applicabile anche ai magistrati.

Limitando l'esame ai profili procedimentali è da premettere che la responsabilità diretta, di cui all'articolo 28 della Costituzione, si configura come responsabilità patrimoniale (civile) nei confronti di chi è leso dal comportamento illegittimo dell'« agente » pubblico, responsabilità che è propria anche – e prima ancora – dello Stato per il fatto del suo agente.

Ciò posto l'azione promossa può essere proposta in casi tassativamente indicati e salvaguardando l'essenza della giurisdizione, l'interpretazione del diritto e la valutazione del fatto.

Per l'azione di risarcimento nei confronti del magistrato l'esigenza è di esprimere in modo efficace, posti i limiti oggettivi della proponibilità della domanda, la garanzia di indipendenza in concreto, assicurando quel filtro, in funzione della predetta garanzia, in atto impropriamente rimesso al Ministro di grazia e giustizia.

Secondo questa prospettiva, la citazione proposta nei confronti dello Stato, ed il relativo diritto del cittadino a vedere accertato giudizialmente e ristorato il suo danno, non subiscono condiziona-

menti preclusivi. L'estensione dell'azione civile nei confronti anche del magistrato può invece trovare un filtro, una sorta di autorizzazione da parte dell'organo costituzionalmente deputato ad esprimere non in astratto, ma in concreto la garanzia di indipendenza del magistrato e cioè il Consiglio Superiore della Magistratura.

In altri termini, ferma la chiamata in giudizio dello Stato, se la valutazione di ammissibilità dell'azione è positiva, la estensione del giudizio stesso al magistrato può avvenire con una motivata valutazione dell'organo di autogoverno.

Secondo questa prospettiva l'itinerario disciplinare resta distinto da quello civile.

La domanda proposta nei confronti di un magistrato è comunicata al Consiglio Superiore della Magistratura che, entro un termine prefissato, delibera se l'azione si intende autorizzata.

In caso di diniego dell'autorizzazione, sono comunque informati i titolari dell'azione disciplinare per ogni opportuna valutazione.

Se l'azione è proponibile ha effetto la chiamata in giudizio anche nei confronti del magistrato, altrimenti l'azione prosegue solo nei confronti dello Stato.

In tal caso l'azione disciplinare deve essere promossa entro un termine prefissato.

In caso di condanna in sede civile la posizione del magistrato deve essere comunque tutelata: nei suoi confronti non vi può essere esecuzione diretta né azione di regresso, ma si deve dar luogo a giudizio disciplinare applicando le dovute sanzioni.

Punti significativi della presente proposta sono, in ogni caso, l'affermazione della obbligatorietà dell'azione disciplinare e l'efficacia vincolante della sentenza definitiva di condanna.

Ne risultano in tal modo bilanciati i diversi interessi costituzionalmente protetti: quello del cittadino all'azione anche nei confronti del magistrato e comunque al risarcimento del danno subìto; quello del magistrato alla previsione di « condizioni e limiti » alla sua responsabilità, prefigurati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 1987 (articoli 101 e 113 della Costituzione); quello dell'ordinamento a non lasciare privo di conseguenze nella sfera giuridica del magistrato il fatto lesivo da lui commesso (articolo 28 della Costituzione).

Nel giudizio civile al magistrato che intenda avvalersene è assicurata la difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai magistrati ordinari, compresi i magistrati del pubblico ministero.

ART. 2.

(Responsabilità per dolo o colpa grave).

1. Chi, per effetto di un provvedimento posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio di funzioni giurisdizionali, ha subìto un danno ingiusto, può agire nei confronti dello Stato e del magistrato, tenuti in solido al risarcimento del danno.

2. L'azione civile è proponibile soltanto quando è esaurita la fase o il grado del giudizio, nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di esaurimento della fase o del grado, o comunque entro tre anni dalla data del fatto se in questo termine la fase o il grado non si è ancora concluso.

3. Costituiscono colpa grave:

a) la violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontestabilmente dagli atti del procedimento;

d) la totale carenza di motivazione nei provvedimenti in cui la motivazione è richiesta dalla legge.

4. In ogni caso, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, non può dar luogo a responsabilità per danno l'attività di interpretazione del diritto e valutazione del fatto.

ART. 3.

(Responsabilità per provvedimenti cautelari).

1. L'azione di danno può essere proposta anche nei casi di adozione, revoca o diniego, in sede penale, civile o amministrativa dei provvedimenti cautelari.

2. Se non sono previsti altri rimedi giurisdizionali, contro i provvedimenti cautelari o d'urgenza in sede civile è sempre ammesso reclamo nei modi e nei termini di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo, in tribunale o in corte d'appello, si propone al collegio. L'organo cui è proposto il reclamo può, in attesa della decisione, sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

3. L'azione di danno può essere esercitata dopo che siano stati esperiti i mezzi di impugnazione secondo le norme vigenti e i rimedi previsti dal comma 2.

ART. 4.

(Responsabilità per diniego di giustizia).

1. Danno luogo a responsabilità l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti quando:

a) la legge fissa al giudice i termini perentori;

b) la parte ha presentato istanza al giudice per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Per gravi motivi il termine può essere prorogato dal dirigente dell'uf-

ficio, con provvedimento motivato e su richiesta del magistrato, ma non può comunque superare tre mesi dalla data di deposito dell'istanza.

ART. 5.

(Procedibilità dell'azione nei confronti del magistrato).

1. Per la procedibilità dell'azione nei confronti del magistrato è richiesta l'autorizzazione del Consiglio superiore della Magistratura al quale, a tal fine, l'attore deve notificare la propria domanda.

2. Il Consiglio superiore della Magistratura delibera in ordine alla domanda di autorizzazione entro il termine di sessanta giorni. Ove tale termine sia inutilmente trascorso l'autorizzazione si intende concessa.

3. In ogni caso il Consiglio superiore della Magistratura informa dei fatti i titolari dell'azione disciplinare.

4. Ove l'autorizzazione sia stata concessa l'azione disciplinare deve essere promossa entro trenta giorni dalla comunicazione.

ART. 6.

(Intervento nel giudizio contro lo Stato).

1. Il magistrato interessato può intervenire nel giudizio anche quando non sia stata concessa dal Consiglio superiore della Magistratura autorizzazione a procedere.

ART. 7.

(Esecuzione della condanna - Azione disciplinare).

1. In caso di condanna dello Stato e del magistrato, l'azione esecutiva può essere esercitata soltanto nei confronti del primo, con esclusione dell'azione di regresso.

2. Della condanna definitiva è data comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare.

3. L'azione disciplinare deve essere proseguita, ai fini dell'applicazione della sanzione, entro trenta giorni da tale comunicazione.

4. In ogni caso la sentenza definitiva di condanna fa stato nel giudizio disciplinare.

ART. 8.

(Difesa in giudizio).

1. Il magistrato può affidare, senza alcun onere, la propria difesa all'Avvocatura dello Stato.

ART. 9.

(Riparazione per atti giudiziari).

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto all'equa riparazione, prevista dalle norme vigenti, a favore delle vittime di errori giudiziari o di ingiusta detenzione.

ART. 10.

(Abrogazione delle disposizioni incompatibili e deroga a disposizioni vigenti).

1. Sono abrogati gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. La presente legge deroga alle norme contenute nell'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, limitatamente alla responsabilità dei magistrati a titolo di rivalsa.

ART. 11.

(Clausola finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno 1987 ed in lire 5.000

milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario (istituzione del giudice di pace) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.